# **DOSSIER**

# LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE ED AMBIENTALI DEI COLLOQUI PROFESSIONALI TRA AVVOCATO E PROPRIO ASSISTITO

La violazione della riservatezza delle conversazioni tra avvocato e cliente in spregio della legge

Iniziativa dell'Unione delle Camere Penali Italiane

INDICE
-Premessa3
-La delibera in data 20 febbraio 2008 della Giunta dell'Unione
delle Camere penali Italiane4
-Sintesi di alcuni casi denunciati:
Palermo9
<b>Brescia</b> 12
<b>Milano</b> 14
Napoli/Nola17
Napoli/Calciopoli19
Potenza. Il Caso Bardi27

# **PREMESSA**

Nell'ambito dell'ordinamento giuridico di una democrazia liberale il diritto alla difesa è assicurato nella carta fondamentale.

Uno dei capisaldi del diritto alla difesa è rappresentato dalla tutela delle garanzie di libertà del difensore: tra queste riveste fondamentale rilievo la protezione della riservatezza dei colloqui e delle conversazioni che intercorrono tra avvocato e proprio assistito.

Ciò in ossequio a quanto stabilito dal codice di rito, che all'art. 103 ("Garanzie di libertà del difensore") esplicitamente recita "Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite".

La captazione di conversazioni telefoniche fra una persona indagata (la cui utenza è stata, legittimamente, posta sotto controllo) ed il suo difensore, costituisce una palese violazione del divieto stabilito dall'art. 103, 5 co., c.p.p., non "emendabile" attraverso una successiva declaratoria di inutilizzabilità probatoria del contenuto delle conversazioni stesse.

Tale ultima previsione (art. 103, 7 co., c.p.p.) è stata posta dal Legislatore unicamente per corroborare il divieto di captazione e, comunque, per porre rimedio all'avvenuta violazione dello stesso, da parte dell'organo inquirente, sanzionandola con la preclusione della utilizzazione probatoria del contenuto delle intercettazioni.

Sul punto, è appena il caso di rilevare come, rispetto alla analoga previsione contenuta nel Codice di Procedura Penale 1930, l'attuale normativa, da un lato ha vietato le intercettazioni anche delle comunicazioni telefoniche tra i difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari e le persone da loro assistite e, dall'altro, ha abolito l'inciso : "aventi per oggetto i procedimenti nei quali esercitano le rispettive attività".

E'chiaro, perciò, che il Legislatore ha inteso non porre limiti al divieto di captazione fra i difensori ed i loro assistiti, sia che la conversazione venga intercettata sull'utenza dei difensori stessi, sia sull'utenza dell'indagato. Ciò in quanto: "nella disciplina delle intercettazioni è salvaguardata la difesa e non viene apprestato un privilegio di confronti degli appartenenti ad una categoria professionale" (Cass. S.U., 14 gennaio 1994).

L'attuale quadro normativo, risultante dalla "specificazione" contenuta nell'art. 103, 5 co., c.p.p., rispetto alla generale previsione dell'art. 271, II co., c.p.p. (la quale non vieta la intercettazione delle comunicazioni telefoniche degli appartenenti alle categorie protette dal segreto professionale, ma impedisce unicamente di utilizzarne il contenuto, se avente ad oggetto fatti conosciuti per ragioni del loro ministero), impone dunque un divieto "a priori" di captazione delle conversazioni fra avvocati e loro difesi.

Conseguentemente, colui che sta eseguendo l'intercettazione telefonica, legittimamente disposta su una utenza, non appena si avveda della "qualità" di uno dei soggetti comunicanti, deve immediatamente interrompere l'ascolto e la registrazione, dando atto nel "brogliaccio" di quanto occorso.

La recente prassi, avallata dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. Sez. VI Pen. 24.5.01, Ghini, n° 21206) di affidare alla valutazione *ex post* del contenuto delle comunicazione telefoniche intercettate tra l'indagato ed il proprio difensore, la inutilizzabilità delle stesse a fini probatori, si traduce nel sistematico aggiramento del divieto "a priori" di captazione di dette conversazioni.

Devesi rappresentare, infatti, che nel corso di quest'ultime potrebbero entrare nel patrimonio conoscitivo dell'organo inquirente notizie, confidenze e strategie difensive concernenti l'ambito del procedimento nel quale le intercettazioni telefoniche vengono eseguite.

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*

Nei casi oggetto del presente *dossier*, che rappresentano soltanto alcuni tra quelli che si registrano con allarmante frequenza, può comunque constatarsi:

-che le conversazioni telefoniche od ambientali vengono sistematicamente riportate (per sintesi o con trascrizione informale) nelle informative, a sostegno delle argomentazioni degli investigatori e, a volte, delle loro richieste all'Autorità Giudiziaria. In qualche caso (Palermo) addirittura vengono definite come rilevanti –e dunque trascritte- soltanto le conversazioni tra avvocato e cliente;

-che le conversazioni riportate dagli inquirenti hanno sempre ad oggetto il merito dei procedimenti penali in corso, e consentono tra l'altro agli investigatori di venire a conoscenza del contenuto della linea difensiva (conversazioni fra cliente ed avvocato sugli addebiti contestati, la loro fondatezza, le obiezioni alla tesi d'accusa *etc.*) e/o delle strategie processuali (decisione se rispondere o meno all'interrogatorio; scelta del rito processuale da adottare *etc.*);

-che a volte il fatto stesso della telefonata viene considerato elemento di prova (vedi il caso di Milano).

In ogni caso, è evidente che delle conversazioni intercettate si fa comunque un uso processuale, e non solo nella fase delle indagini preliminari (vedi il caso di Milano, in cui nonostante un'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inutilizzabili le conversazioni, le stesse vengono nuovamente trascritte ed utilizzate dal Pubblico Ministero in una memoria in dibattimento).

In relazione a tanto, l'UCPI ha recentemente adottato, alla luce delle ripetute denunzie pervenutele, la seguente delibera:

## GIUNTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

Delibera 20 febbraio 2008

La Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane

premesso

L'Unione delle Camere Penali Italiane ha ricevuto nelle scorse settimane la segnalazione di un iscritto alla Camera Penale di Roma che ha evidenziato come, nell'ambito di un'indagine per il reato di riciclaggio condotta dalla Procura della Repubblica di Palermo, venissero riportati –e ritenuti investigativamente utili- i contenuti di intercettazioni ambientali tra una persona sottoposta ad indagini ristretta agli "arresti domiciliari" ed il suo difensore che discutevano dei fatti oggetto del processo e la strategia difensiva da adottare (il fatto è meglio descritto nel separato dossier allegato alla presente delibera);

-da tempo, in effetti, giungono all'Unione delle Camere Penali Italiane segnalazioni circa l'esecuzione di intercettazioni telefoniche su utenze di persone sottoposte alle indagini che chiamano il loro legale ovvero di intercettazioni ambientali in cui si ascoltano da parte della polizia conversazioni tra cliente e proprio assistito. Tali conversazioni vengono in genere riportate negli atti processuali (integralmente o attraverso una sintesi del loro contenuto) dando ormai la certezza dell'esistenza di una prassi costante di ascolto, da parte degli investigatori, di conversazioni che intercorrono tra l'avvocato ed il proprio assistito ed aventi ad oggetto il merito del procedimento;

-premesso che la riservatezza delle conversazioni tra legale e proprio cliente è uno dei fondamenti della civiltà giuridica su cui si basano gli assetti processuali delle democrazie liberali, va rilevata e denunciata una prassi costante e generalizzata da cui si desume il costante ascolto, da parte degli organi investigativi, delle conversazioni in parola (nell'allegato dossier si segnalano, solo esemplificativamente, episodi accaduti negli ultimi mesi a Palermo, Milano, Brescia, Napoli, Nola, Potenza; l'episodio occorso a Palermo sembra il più grave e significativo);

-la prassi in questione viene fondata su una capziosa interpretazione delle disposizioni legislative (purtroppo avallata in alcuni casi dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione), secondo la quale sarebbe inoperante il divieto legislativo di sottoporre a captazione le conversazioni dell'avvocato con il proprio assistito in quanto ad essere intercettata, si dice, è l'utenza dell'indagato e non quella del suo legale. Secondo questa prospettazione, sintomatica dell'indifferenza a quelli che dovrebbero essere elementari diritti della difesa, così andrebbe interpretato l'art. 103, V co. c.p.p. che testualmente dispone: "Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite";

-da anni la impostazione delle Camere Penali in tema di garanzie e di rispetto dei principi costituzionali nel processo penale ha preso le mosse dalla constatazione che la violazione delle garanzie elementari nel processo italiano si verifica il più delle volte non tanto in conseguenza di disposizioni legislative che tali garanzie pongano in pericolo¹ ma, piuttosto, attraverso interpretazioni giurisprudenziali che stravolgono o vanificano i divieti processuali, o addirittura mediante l'instaurazione di vere e proprie "prassi" che, in contrasto con la corretta interpretazione di una disposizione di legge, la rendono di fatto inoperante. A solo titolo esemplificativo è sufficiente ricordare le disposizioni e le "clausole" previste in tema di presupposti per l'adozione di misure cautelari, spesso oggetto di modifiche legislative dirette a delimitare le possibilità di fare ricorso alla carcerazione preventiva e frequentemente rese vane da interpretazioni "flessibili" delle norme;

-in tale contesto, è evidente come massima debba essere la attenzione e la vigilanza in materia di rispetto dei diritti civili e costituzionali nelle materie che coinvolgano direttamente l'attività professionale del difensore. E'constatazione comune che nei periodi emergenziali (terrorismo, criminalità organizzata, "tangentopoli") si è manifestato talvolta il tentativo di alcuni inquirenti da un lato di adottare strumenti investigativi particolarmente invasivi anche nei confronti degli avvocati e, dall'altro, addirittura di procedere, non si sa con quanta casualità, alla intimidazione o alla criminalizzazione delle attività difensive (nessuno può dimenticare quanti e quali siano stati i tentativi di incriminazione per favoreggiamento di legali nel periodo dell'emergenza terroristica ovvero quelli di investigare

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> dato che molto spesso le norme positive appaiono sufficientemente "garantiste"

anche sulle attività degli avvocati nei processi di criminalità organizzata, si intende, fuori dei casi di reati ipotizzati a carico dei legali);

-l'esercizio di prassi devianti e' la prova che le presunte "troppe garanzie" del processo italiano, di cui taluno parla, non sono in effetti in alcun modo sufficienti a delimitare l'area della messa in pericolo di principi costituzionali e di valori fondamentali dell'ordinamento, tra i quali rientra certamente quello della intangibilità delle comunicazioni tra avvocato e cliente;

-ammettere deroghe a tale principio (se, ad esempio, l'utenza intercettata non e' quella dell'avvocato ovvero se l'avvocato si trova "per caso" nel domicilio del suo assistito ristretto agli arresti domiciliari) ovvero temperamenti al medesimo (quel che conta e' che le conversazioni non siano utilizzate processualmente) dimostra un sostanziale disprezzo verso principi di civiltà giuridica che dovrebbero essere elementari;

-non può sfuggire, infatti, che la affermazione, apparentemente "garantista", secondo cui le conversazioni sono comunque inutilizzabili processualmente, non rappresenta che un modo per vanificare il principio con l'apparenza di rispettarlo. Conformandosi a tale impostazione gli investigatori e gli inquirenti continueranno ad ascoltare impunemente le conversazioni tra il difensore e il suo assistito con il pretesto (di questo infatti si tratta) che tali telefonate non saranno utilizzate processualmente (il che, peraltro, come risulta dal dossier predisposto dall'UCPI, non è poi neanche del tutto vero);

-l'impostazione più sopra criticata, infatti, mostra di non comprendere (rectius, non desidera comprendere) che la ratio del divieto di captazione di cui si parla non è (solo) quella di evitare che sia utilizzata come prova un' intercettazione "illegittima" ma soprattutto di creare una sfera di salvaguardia dei colloqui avvocato/assistito a tutela del diritto di difesa che impedisca agli organi investiganti di entrare in possesso di informazioni riservate circa l'attività defensionale. Attività che deve potersi esplicare con la certezza che nessuno possa conoscerne i connotati, le iniziative, le impostazioni;

-a solo titolo di esempio, mediante le captazioni denunziate nell'allegato dossier gli investigatori sono venuti a conoscenza di strategie difensive e di circostanze attinenti all'oggetto del procedimento penale che l'ordinamento vuole che siano sottratte alla conoscenza degli investiganti a tutela di principi superiori quali quelli della parità delle armi e della libera esplicazione della attività defensionale. Ammettere una deroga a tali principi significa immettere nell'ordinamento dello stato di diritto istanze etiche proprie di regimi autoritari, secondo le quali il superiore fine pubblico giustifica ogni ingerenza e ogni sacrificio della libertà del difensore;

-si è di fronte a un attentato strisciante e dilagante della legalità costituzionale e processuale.

Tanto premesso, la Giunta dell'Unione delle Camere penali Italiane, rilevata la eccezionale gravità ed il ripetersi su tutto il territorio nazionale degli episodi ricordati

### delibera

-di denunciare alle Autorità e alle Istituzioni, anche sopranazionali, la violazione dei diritti alla difesa da parte dell'Autorità Giudiziaria Italiana

-di organizzare altre iniziative da definirsi per denunciare pubblicamente le violazioni in questione;

-di rendere noti, nel corso di tale iniziativa, i casi più gravi di violazione mediante un dossier che li descriva, nonché di trasmettere il predetto dossier alle Autorità ed Istituzioni sopra indicate per quanto di propria competenza, nonché di presentare un esposto al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione per i provvedimenti del caso, comunicando altresì le violazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Giustizia;

-di promuovere ogni altra iniziativa su tale questione, anche eventualmente investendo le istituzioni europee, riservandola all'esito delle prime attività di denuncia sopra ricordate.

Roma, 20 febbraio 2008

Il Presidente Oreste Dominioni Il Segretario Renato Borzone